

Spett.le

MINISTERO DELLA CULTURA
*Soprintendenza Speciale per
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.,

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
*Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale*
PEC: VA@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
PEC: COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLA ARTI E PAESAGGI
Prov. Barletta-Andria-Trani e Foggia,
PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Servizio III – tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it
Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
PEC: udcm@pec.cultura.gov.it
Segretariato Regionale del MiC per la Puglia
PEC: sr-pug@pec.cultura.gov.it

REGIONE PUGLIA
*Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio*
PEC: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
*Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali*
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI FOGGIA
PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO
PEC: protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Bari 23/08/2024


Oggetto: ID_VIP 9507 ASCOLI SATRIANO (FG) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "AgroPV-Piscitelli" della potenza cdi 39,967 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG). **Osservazioni parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR vs prot 0019100-P del 01/07/2024**

Spett.le Amministrazione,

il sottoscritto Victor Manuel Caton Romero, in qualità di procuratore della società Green Genius Italy Utility 6 (di seguito "Società"), con sede in corso G. Garibaldi n. 49, 20121 Milano (MI), con la presente nota intende sottoporre delle osservazioni al parere tecnico istruttorio espresso (di seguito "Parere") richiamato in oggetto.

COMPATIBILITA' CON IL PPTR

Nel presente capitolo viene ripresa ed analizzata la compatibilità dell'impianto in progetto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia, aggiornato alla DGR n.1972 del 28 dicembre 2023.



In riferimento alle componenti della struttura idrogeomorfologica, non si ravvedono interferenze tra le perimetrazioni del PPTR e l'impianto fotovoltaico, la cui area occupata dalle strutture fotovoltaiche è rappresentata in azzurro. Infatti, le uniche perimetrazioni nelle immediate vicinanze dell'impianto riguardano "Lame e Gravine" e "Versanti". La progettazione fotovoltaica, tenendo conto di queste perimetrazioni, conformemente con la morfologia del terreno, ha previsto l'installazione delle strutture in luoghi prevalentemente pianeggianti e quindi esterni rispetto alle aree attenzionate; l'installazione dell'impianto fotovoltaico non necessiterà della realizzazione di particolari opere civili, motivo per cui non è prevista un'interferenza tra lo stesso e le perimetrazioni in analisi.

L'unica reale interferenza con la struttura analizzata avverrà con il cavidotto interrato necessario per il collegamento tra i diversi cluster del progetto. Come visibile anche dagli elaborati allegati all'Istanza presentata, la realizzazione del cavidotto interrato avverrà su aree abitualmente utilizzate per gli scopi agricoli e, ove possibile, strade sterrate esistenti. In quanto

tali, le suddette aree risultano già soggette ad alterazioni determinate dalle normali pratiche agricole e dal transito dei mezzi. Gli elettrodotti saranno realizzati con soluzione interrata a circa 1,20 m dal p.c., senza alterare gli equilibri idrogeologici, in considerazione della profondità del piano di posa e delle contenute dimensioni delle terne di cavi mentre l'assetto morfologico del versante sarà ripristinato a valle delle operazioni di posa.

A supporto di tale scelta vi sono le NTA del PPTR che definiscono "ammissibili" gli impianti a rete se interrati per le perimetrazioni "Lame e Gravine", mentre per le perimetrazioni "Versanti" non vi sono articoli che ne impediscono la realizzazione.

A valle di quanto dimostrato, si dimostra la compatibilità tra la struttura idrogeomorfologica e l'impianto fotovoltaico.



Circa la struttura ecosistemica e ambientale vi è l'assoluta mancanza di interferenze con i comparti di natura fotovoltaica, essendo questi ultimi esterni a ogni perimetrazione ostativa. L'interferenza avverrà solo con le aree nella disponibilità del proponente, all'interno delle quali però è prevista la sola messa a dimora del progetto agronomico, in un'ottica di riqualificazione del territorio e continuità delle pratiche agricole già ampiamente e regolarmente svolte nelle aree di impianto. L'unica differenza, ben rilevante, sarà rappresentata dalla metodologia di coltivazione; infatti, si passerà da uno stile di coltivazione in convenzionale, con l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, a un regime di coltivazione in **biologico** che preserverà lo stato dei luoghi dalla pressione antropica in ambito agricolo e valorizzerà in maniera duplice l'area interessata dall'iniziativa.


In particolare, si vuol far notare come le perimetrazioni "Parchi e riserve", sebbene nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, non vadano a includere, almeno in quelle vicinanze, aree di particolare pregio o aree caratteristiche; come visibile

dallo stralcio allegato, all'interno della perimetrazione del PPTR, nei pressi dell'impianto, non solo sono presenti semplici campi a seminativo, ma sono anche presenti impianti eolici che sicuramente generano un impatto visuale maggiore rispetto ad un impianto fotovoltaico posizionato, tra l'altro, all'esterno dell'area perimetrata come "Parchi e Riserve Naturali Regionali".

A valle di questa analisi si esclude la possibilità che la realizzazione dell'iniziativa possa porsi in contrasto con la salvaguardia delle aree evidenziate nel Parere.



In riferimento alla struttura Antropica e Storico – Culturale si dimostra quanto segue:




Nel caso in analisi, al netto della perimetrazione “Coni Visuali” che per una semplice questione di visualizzazione sarà approfondita in seguito, **non si ravvedono interferenze dirette con l’impianto fotovoltaico** che, proprio tenendo conto della presenza di determinate perimetrazioni ostative, è stato collocato in aree idonee alla sua realizzazione.

La stretta vicinanza con le aree gravate da usi civici validate non preclude affatto la sua realizzazione e al contrario, la sua realizzazione non interferisce in alcun modo con le aree gravate dagli usi civici essendo quest’ultimo allo stato di fatto delle aree agricole.

La particolare morfologia del terreno, interessato da presenza di versanti, la presenza di diverse macchie alberate, la presenza della vegetazione arbustiva e arborea perimetrale intorno all’area di impianto, renderà quest’ultimo pressoché non percepibile dai siti storico culturali presenti nei dintorni, garantendone la salvaguardia (malgrado l’assenza di regimi di tutela) e la loro storica fruibilità.

In riferimento alla perimetrazione "Coni Visuali", si osserva quanto segue:



Gran parte delle strutture fotovoltaiche rientrano nella perimetrazione "Coni Visuali – Aree a media visibilità".

Le norme tecniche e le cartografie del PPTR, aggiornate a seguito dell'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR, non presentano specifiche misure per le aree ricadenti in perimetrazioni "Coni visuali - Area ad alta e media visibilità". Le norme utili a regolamentare le attività all'interno di questa tipologia di coni visuali sono analizzate all'interno degli elaborati del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano e impongono un limite massimo di altezza per la realizzazione di nuove opere pari a 4,50 metri nelle aree a media visibilità e 4 metri nelle aree ad alta visibilità

Quanto progettato, così come riportato anche nel Parere, osservando un'altezza massima comunque inferiore ai 4,50 m, **risulta compatibile con le perimetrazioni analizzate.**

Per le interferenze tra "Coni Visuali" ed elettrodotto in media tensione non sussistono motivazioni valide per cui la realizzazione dell'elettrodotto interrato possa in alcun modo alterare le percezioni visuali dell'area di inserimento del progetto.

Infine, per quanto riguarda l'elettrodotto di collegamento alla Sottostazione Elettrica Utente, situata nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica, si passa all'analisi delle interferenze lungo il suo percorso;



Le interferenze risultanti appartengono a:

- Lame e Gravine: ammissibili
- Versanti: non ostativi
- Rete Tratturi: ammissibili
- Strade a valenza paesaggistica: ammissibili
- Siti storico culturali: ammissibili
- Coni visuali: ammissibili

Come consigliato anche dalle Norme Tecniche, gran parte dell'elettrodotto correrà lungo la viabilità principale, ovvero la Strada Provinciale 97 e la sua **realizzazione in cavo interrato ne consente la piena ammissibilità**.

Riscontrando quanto esposto nel Parere in riferimento all'area vasta, estesa per ben 3km dalla localizzazione dell'area di impianto, si nota che:

la **perimetrazione vincolo idrogeologico** dista circa 400metri dall'impianto fotovoltaico motivo per **cui non sono previste interferenze di alcun tipo**; lo stesso impianto fotovoltaico non genera di per sé particolari interferenze con i comparti ambientali idrici e litologici.

Le **componenti geomorfologiche** sono state precedentemente analizzate.

Le **componenti botanico – vegetazionali** evidenziate non interferiscono direttamente con l'impianto fotovoltaico, essendo collocate solo esternamente alla recinzione d'impianto.

Le uniche perimetrazioni nelle immediate vicinanze dell'impianto e contestualmente nelle aree a disponibilità del proponente sono quelle riguardanti "**aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali**" e "**aree di rispetto dei boschi**" che, tuttavia, **comprendono aree dedicate al progetto agronomico e quindi assolutamente in linea con il contesto di zona** al giorno d'oggi e compatibili con le destinazioni agrarie del piano comunale.

In riferimento alle **aree archeologiche**, si segnala come le perimetrazioni siano totalmente esterne all'area di impianto e alle aree nella disponibilità del proponente, non ravvedendo quindi l'incompatibilità tra l'iniziativa. Inoltre, la scarsa necessità di realizzare opere civili renderà necessari scavi e movimenti di terra solo per la posa dei cavidotti e per le platee dei locali tecnici. Eventuali preesistenze rilevate durante le attività di realizzazione dell'iniziativa saranno prontamente segnalate all'ente di riferimento.

Infine, come riportato nel Parere, la competente SABAP ha affermato "la totalità delle aree interessate dalle opere in progetto (impianto agrivoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D. Lgs. 42/2004."

Circa **l'interferenza con la Rete Tratturi**, questa si svilupperà per un tratto di circa 200 metri, considerando gli elettrodotti in media e alta tensione prossimi alla Stazione Elettrica e principalmente su strada esistente; inoltre, l'elettrodotto con la posa in interrato è una tipologia ammessa dalle norme tecniche del PPTR, **in riferimento alla risoluzione dell'interferenza con la rete tratturale poiché non comporta alterazioni dell'integrità visuale e la fruibilità del tratturo stesso**.

ANALISI AREE IDONEE

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15/12/2021, ha introdotto la disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio dei predetti impianti (art. 22).

Il D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i. individua, all'art. 20 comma 8, un ventaglio di possibilità per la definizione delle aree da considerare idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle more della individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, stesso articolo.

In particolare, sulla base di quanto espresso dal comma c – quater) l'impianto risulta collocato interamente in area idonea;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Data l'assenza di aree tutelate all'interno dell'area di impianto e nel raggio di 500 metri dalla sua perimetrazione l'iniziativa **ricade totalmente in area idonea.**

Difatti, secondo la più recente giurisprudenza l'analisi delle aree idonee è da computare alla sola area di impianto, come meglio specificato di seguito:

l'art. 22 dello stesso decreto 199/2021 al comma 1 – ter cita:

*"La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, **indipendentemente dalla loro ubicazione**, alle infrastrutture elettriche **interrate** di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1";*

Orbene, la disciplina del comma 1 ha come riferimento "La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee", disciplinandone le disposizioni. È conseguenza dell'art.22 comma 1-ter che la determinazione del fatto che l'impianto sia in area idonea o meno, non debba tener conto di dove sia la connessione, e questa non possa essere motivo ostativo all'autorizzazione dello stesso, se l'area impianto è collocata in area idonea. A maggior ragione lì dove l'intervento di connessione, disciplinato dall'NTA del PPTR, risulta AMMISSIBILE e NON in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione come ribadito.

Un'ulteriore conferma è possibile individuarla in diversi interpellati ministeriali.

Per citarne uno il MITE 25241/2022: in particolare, l'interpellante ha chiesto di chiarire se - ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 31, c.2 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 - per un impianto debba intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le opere ad esso funzionalmente connesse,

necessarie per garantire il collegamento dell'impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico.

Il MITE risponde: "A riguardo, occorre, in via preliminare, considerare che l'art. 31 c. 2 (secondo periodo) – D.L n. 77/2021 fa riferimento esclusivamente all' "impianto" laddove solo ad esso è prescritto che sia riferita la dichiarazione di assenza dei vincoli. La norma in esame non fa riferimento, invece, alle opere connesse; ciò, in applicazione del tradizionale canone ermeneutico "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", deve portare a ritenere che la dichiarazione di mancanza di vincoli prevista ai fini dell'esenzione da screening si riferisce solo all'impianto e non anche alle opere connesse. A conforto di tale interpretazione, giova rilevare che laddove il legislatore ha voluto includere nel campo di applicazione (oggettivo) di disposizioni in materia di fonti rinnovabili non solo gli impianti, ma anche le opere connesse, lo ha fatto menzionando queste ultime in modo esplicito (cfr. ad esempio l'art. 12 comma 3 D.lgs n. 387/2003). Una diversa soluzione interpretativa – va considerato – si porrebbe in contrasto con la ratio dell'intervento di riforma operato dal citato art 31 c. 2 - D.L n. 77/2021 che - destinato ad accompagnare (al pari di altri articoli contenuti nel Capo VII), alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR - è evidentemente finalizzato a realizzare una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici."

Alla luce di quanto esposto si può affermare che la verifica rispetto alla collocazione in area idonea debba essere fatta soltanto in riferimento all'impianto, e non anche all'opera di connessione.

IMPATTI CUMULATIVI

La recente giurisprudenza ha affermato come lo studio degli impatti cumulativi, così come definito dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.162 del 06/06/2014 che approva e determina la D.G.R. n.2122 del 23/10/2012, risulti applicabile, come sostenuto dalla sentenza del TAR 1267/2022, in presenza di progetti analoghi tra di loro, non comparando quindi gli impianti di tipo fotovoltaico "classico", con il caso del progetto della Società che si identifica come impianto di tipo «agrivoltaico».

Alla luce di ciò, il calcolo degli impatti cumulativi verrà svolto solo valutando la presenza nell'area di interesse di impianti autorizzati, in autorizzazione o esistenti di tipo agrivoltaico e secondo la tipologia di calcolo richiamata dalla Determinazione Dirigenziale:

Criteria A

Superficie dell'impianto preso in valutazione in m²:

$$S_i = 437.649,00 \text{ m}^2$$

Raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione:

$$R = \left(\frac{S_i}{\pi}\right)^{1/2} = 373,24 \text{ m}$$

Raggio del cerchio dell'Area Valutazione Ambientale posta pari a 6 volte R:

$$R_{AVA} = 2.239,44 \text{ m}$$

Superficie aree non idonee all'interno dell'AVA:

$$S_{ANI} = 5.847.525,70 \text{ m}^2$$

Superficie aree altri impianti fotovoltaici all'interno dell'AVA:

$$S_{AI} = 64.120,00 \text{ m}^2$$


AVA:

$$AVA = 9.907.838,30 \text{ m}^2$$

Indice di Pressione Cumulativa:

$$IPC = 100 * \frac{SIT}{AVA} = 2,40$$

Con SIT: sommatoria degli impianti fotovoltaici appartenenti al dominio in m².



Come detto, è stato considerato il solo impianto agrivoltaico presente nell'AVA (ID7541) per il quale è stato considerato l'ingombro dei moduli fotovoltaici e dei locali tecnici, essendo la restante area non impermeabilizzata e quindi non rappresentativa di un consumo di suolo.

Tale analisi permette di calcolare un indice di pressione cumulativa inferiore al 3%, limite consigliato dalla Determinazione.

Circa l'espressione del TAR Campania, risulta importante osservare come non solo nell'area di analisi allo stato di fatto non siano presenti o in costruzione impianti fotovoltaici di alcun tipo, ma nell'ottica di non voler consumare il territorio, essendo quest'ultimo non riproducibile, è coerente incentivare quei progetti che legano alla produzione di energia da fonte rinnovabile anche progetti agronomici atti proprio a valorizzare il suolo sul quale prendono vita.

ALTERAZIONE PERCETTIVA

Riscontrando quanto richiesto, la società ha provveduto ad effettuare nuovi scatti e riprese, per produrre nuovi fotoinserimenti, cercando di ottemperare alle richieste effettuate. Come visibile dalla revisione dell'elaborato "**SV634-P.16-R2 Fotoinserimenti e Rendering**", l'impianto risulta ancora poco visibile, dal motivo che la morfologia del territorio, composta da avvallamenti e terreni spesso pendenti, non permette la percezione di visuali profonde e panoramiche. Tale morfologia, costituisce di per sé una rilevante misura mitigativa, essendo l'impianto localizzato, allo stesso tempo, in un'area agricola ben lontana dai centri abitati e, per questo motivo, anche difficilmente raggiungibile dai fruitori del centro cittadino e, più in generale, da persone estranee al contesto agricolo praticato nell'area.

Per ulteriori dettagli, si rimanda all'elaborato allegato.


Proprio in riferimento alla percettibilità dell'impianto e, più nello specifico, delle strutture fotovoltaiche, la Società sottolinea un aspetto importante sul funzionamento dei tracker:

sebbene come da elaborati di dettaglio le strutture possano potenzialmente raggiungere un'altezza massima di circa 4, 50 metri, durante la fase di esercizio tale configurazione sarà difficilmente raggiungibile in funzione di alcuni fattori;

innanzitutto, si sottolinea come le foto simulazioni siano state eseguite considerando la casistica "peggiore" da un punto di vista di percettibilità, essendo le strutture al massimo della loro inclinazione, e quindi della loro altezza.

è importante considerare però come la configurazione con maggiore impatto sul piano visivo si verifichi in corrispondenza di alba e tramonto, ovvero le ore in cui le aree risultano essere scarsamente utilizzate e/o con visibilità limitata. Durante le ore di maggior fruizione delle aree contermini al parco fotovoltaico, ossia durante le ore pomeridiane, la presenza della barriera a verde perimetrale, vista l'inclinazione dei moduli, ne consente un'ottima mascheratura;

in particolar modo, gli inseguitori monoassiali saranno tutti dotati di **sistema backtracking**: tale caratteristica risolve il problema degli ombreggiamenti che inevitabilmente le file di moduli fotovoltaici causano tra di essi all'alba e al tramonto sollevandosi verso l'orizzonte con la loro massima inclinazione. Questa tecnica prevede che i servomeccanismi orientino i moduli in base ai raggi solari solo nella fascia centrale della giornata, ma invertano il tracciamento a ridosso di alba e tramonto. La posizione notturna di un campo fotovoltaico con backtracking è perfettamente orizzontale rispetto al suolo, e dopo l'alba, l'inclinazione viene progressivamente gestita a mano a mano che le ombre lo permettono. Prima del tramonto viene eseguita un'analoga procedura al contrario, riportando il campo fotovoltaico in posizione orizzontale per il periodo notturno. Quanto detto trova facile comprensione nell'immagini riportata; all'alba e al tramonto, i tracker non dotati di backtracking inseguono il sole fino a porsi nella condizione di massima inclinazione, procurandosi ombra a vicenda; nei sistemi con backtracking, il sole viene seguito fino ad un'inclinazione tale da non generare ombra tra le strutture stesse, comportando, quindi, un'inclinazione e un'altezza minore. Di quanto detto è stato tenuto conto nella fase di progettazione, motivo per il quale si è scelto di implementare una tipologia arborea di altezza compresa tra 1 e 3 metri.



Infine, per concludere le osservazioni del punto sopra indicato, si osserva come il nuovo stallo della Stazione Elettrica Terna sarà realizzato all'interno della perimetrazione dell'area esistente mentre la Sottostazione di Trasformazione Utente sorgerà nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica per cui l'impatto sarà di molto mitigato rispetto alla localizzazione in un'area diversa.

In riferimento alla collocazione del progetto in "zona per attività agricole", ovvero aree "destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione" si fa riferimento proprio al **Decreto legislativo 387/2003** che all'art. 12 comma 7 cita *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*

Il progetto agrivoltaico, collocandosi in area agricola e sviluppando un importante progetto a sostegno della biodiversità e a supporto del settore agricolo, si colloca pienamente in linea con la sua realizzazione in area agricola.

A sostegno di quanto appena detto, l'iniziativa agrivoltaica non solo apporta migliorie circa la qualità e la produzione del terreno sostituendo ai seminativi convenzionali una coltivazione biologica maggiormente sostenibile e remunerativa, ma allo stesso tempo permette di conservare la destinazione urbanistica negli strumenti pianificatori comunali, permettendo quindi all'area di rimanere a destinazione agricola, senza essere trasformata in un'area a vocazione industriale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE




In riscontro a quanto considerato a conclusione del parere, il proponente ha prodotto una scheda attestante il rispetto dell'iniziativa nei confronti della scheda di sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale "La media valle dell'Ofanto", riportata alla Sezione B.2 del PPTR, allegando quanto elaborato.

Quanto poi ai profili di compatibilità con il PPTR, richiamati nel parere, la giurisprudenza ha espressamente chiarito che "le linee guida di cui all'elaborato 4.4.1 (linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) non sono idonee a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame (agrivoltaica), di recente sviluppo e implementazione tecnica" (cfr., **Cons. St., IV, sent. n. 8029/2023**), precisando altresì che sono illegittimi gli atti fondati su un "irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale [...], senza prendere in considerazione: a) le peculiarità del singolo progetto che viene in rilievo; b) l'interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili; c) il carattere innovativo del progetto che, proprio per venire incontro alle previsioni del P.P.T.R., in coerenza con le Linee Guida di tale Piano Nazionale ha contemplato un'integrazione tra l'attività di produzione di energia e l'attività agricola" (cfr. **TAR Bari, sent. n. 529/2023**).

Secondo quanto riportato nel parere, inoltre, la Puglia risulterebbe essere tra le Regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale; quanto sostenuto, sembra dover sollevare la Regione, nonostante una morfologia territoriale nettamente vantaggiosa e una quantità di irraggiamento annuo invidiabile, dal concorrere all'ottenimento degli obiettivi nazionali imposti a scala europea ancora troppo lontani da raggiungere.

Tale affermazione non trova fondamento in quanto, innanzitutto, la recente tecnologia ha permesso di sviluppare infrastrutture di rete tali da poter trasportare l'energia prodotta verso un recapito finale non obbligatoriamente posto all'interno della stessa Regione; e ancora, i sempre più numerosi sistemi di storage stanno permettendo ai produttori di energia elettrica di poter gestire, immagazzinare e utilizzare al meglio le risorse prodotte, ottimizzando quindi il rapporto tra produzione e utilizzo, a discapito di sprechi energetici.

Infine, di particolare rilievo è la situazione descritta dai più recenti studi nazionali a livello di produzione energetica:



Secondo un recentissimo studio (Fonte Gaudi, Terna), infatti, la Puglia non solo non risulterebbe tra le Regioni con maggiori impianti connessi nell'ultimo periodo ma, analizzando gli obiettivi da raggiungere, risulta ampiamente in ritardo rispetto a quanto necessario circa gli obiettivi di potenza identificati dal governo per raggiungere gli obiettivi europei, come riportato dall'immagine seguente.

1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da truardare al 2030.

TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387

Come visibile dallo schema riportato, entro la fine del 2030 il territorio pugliese dovrà provvedere alla connessione, come minimo, di un quantitativo extra di potenza da impianti FER pari a 7.387 MW, conseguendo un incremento annuale sempre maggiore.

Il quantitativo di energia connessa dal 1° gennaio 2021 al giorno d'oggi è pari a soli 581 MW (in media meno di 200 MW annui – Fonte Dati Gaudi Terna) e risulta essere davvero poco competitivo in virtù degli obiettivi imposti.

Alla luce delle considerazioni svolte, dati alla mano, è possibile affermare come la produzione energetica da fonti rinnovabili in Puglia, così come in altre regioni, sia altamente al di sotto degli obiettivi minimi da raggiungere per allinearsi agli standard e ai target europei.

In conclusione, riprendendo l'atto di indirizzo del Ministero della Cultura indicante gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) che cita "Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante", si può affermare che la realizzazione di un progetto agrivoltaico permetta allo stesso tempo di coniugare alla produzione



energetica la preservazione paesaggistica e la tutela del territorio, andando a prevedere opere di riqualificazione agronomica e opere di mitigazione visuale al fine di raggiungere nel modo meno invasivo e più coerente possibile gli obiettivi della transizione energetica.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si auspica che le criticità rilevate da codesto Spett.le Ente possano ritenersi superate.

Resta ferma la disponibilità della Società a un confronto attivo finalizzato a superare qualsiasi ulteriore dubbio/criticità dovesse essere ritenuta sussistente.

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 S.R.L.